

COMUNE DI GANDINO

PROVINCIA DI BERGAMO

STATUTO DELLE CONSULTE “BARZIZZA E CIRANO”

Approvato con delibera del C.C. n. 66 del 16.09.2003

Modificato con delibera C.C. n. 40 del 06.09.2022

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 - FINALITÀ E COMPITI	3
ART. 3 - ELEZIONI DELLE CONSULTE	3
ART. 4 - COMPOSIZIONE	4
ART. 5 - DURATA IN CARICA	4
ART. 6 - SURROGAZIONE DEI COMPONENTI DELLE CONSULTE	4
ART. 7 - NOMINA E REVOCA DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE	4
ART. 8 - COMPITI DEL PRESIDENTE	4
ART. 9 - FUNZIONAMENTO	5
ART. 10 - ACQUISIZIONE DEI PARERI	5
ART. 11 - DIRITTO DI INFORMAZIONE	5
ART. 12 - MEZZI FINANZIARI	5
ART. 13 - SCIoglimento DELLE CONSULTE	5
ART. 14 - NORMA TRANSITORIA	6

ART. 1 - OGGETTO

Al fine di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla amministrazione locale e di sviluppare la valorizzazione delle risorse storiche, ambientali e turistiche delle Frazioni, ai sensi del vigente Statuto Comunale, sono istituite le Consulte Comunali di “Barzizza” e “Cirano”.

ART. 2 - FINALITÀ E COMPITI

Le Consulte Comunali:

- a) formulano proposte, se richieste, nell’ambito della stesura o modifica di articoli dello Statuto e dei Regolamenti del Comune attinenti il decentramento e la partecipazione locale;
- b) propongono metodi di studi e di analisi per una adeguata conoscenza delle situazioni e dei problemi delle Frazioni, formulando proposte di intervento;
- c) propongono attività di integrazione, aggregazione e di promozione sociale e culturale;
- d) promuovono iniziative finalizzate a valorizzare le risorse storiche, culturali e ambientali delle Frazioni;
- e) coordinano e promuovono, nell’ambito locale, la pubblicizzazione di tutti gli atti della Pubblica Amministrazione che interessano direttamente le Frazioni;
- f) forniscono indicazioni per rendere adeguatamente accessibili ai residenti nelle Frazioni strutture e servizi pubblici;
- g) valorizzano l’identità collettiva della cittadinanza di Barzizza e Cirano e promuovono l’aggregazione sociale;
- h) esprimono pareri consultivi e orientamenti non vincolanti, concernenti le Frazioni di Barzizza e Cirano, prioritariamente in merito alla:
 - programmazione degli interventi pubblici;
 - gestione dei servizi alla persona;
 - pianificazione del territorio e delle risorse;
 - attività culturali e del tempo libero;
- i) svolgono, in generale, attività consultiva per quanto attiene ai problemi e alle prospettive delle Frazioni.

ART. 3 - ELEZIONI DELLE CONSULTE

Sulla base di consultazioni elettorali, organizzate ed indette entro sei mesi dall’insediamento di ogni nuova amministrazione, il Consiglio Comunale prende atto dei nominativi risultanti dalle consultazioni elettorali di ciascuna Consulta.

Il Presidente uscente indice le elezioni almeno trenta giorni prima della scadenza indicata al comma precedente.

L’avviso di elezioni, da pubblicare almeno quindici giorni antecedenti la data della consultazione, dovrà contenere:

- la data delle consultazioni da effettuarsi in giornata di domenica;
- gli orari di apertura e di chiusura del seggio.

Le candidature dovranno pervenire alla presidenza entro le ore 20.00 del quinto giorno antecedente la data della consultazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con presentazione diretta.

Nel caso di raccomandata R. R. vale la data di ricevimento, nel caso di consegna manuale vale la data indicata all’atto del ricevimento stesso.

L’elenco dei nominativi dei soggetti che hanno regolarmente presentato la loro candidatura deve essere esposto presso il seggio in modo ben visibile agli elettori.

Sono elettori coloro i quali risultano residenti nella Frazione nel giorno in cui vengono indette le consultazioni.

Ogni elettore potrà esprimere un massimo di due preferenze.

Fino all'insediamento della nuova Consulta tutte le operazioni saranno eseguite dal Presidente uscente di ogni Consulta.

ART. 4 - COMPOSIZIONE

Le Consulte sono composte da n. 7 membri, di cui almeno n.5 eletti tra i cittadini residenti nell'ambito territoriale di pertinenza delle Frazioni.

Per ambito territoriale si intende il perimetro dei seggi elettorali n. 4 (Cirano) e n. 5 (Barzizza).

ART. 5 - DURATA IN CARICA

Le Consulte durano in carica per lo stesso periodo del mandato amministrativo.

Decadono al termine di tale periodo ed in caso di riduzione della Consulta ad un numero di componenti inferiore a quattro, a seguito di dimissioni od a seguito di qualsiasi altra causa, con contestuale impossibilità di surroga di cui al successivo art. 6.

ART. 6 - SURROGAZIONE DEI COMPONENTI DELLE CONSULTE

Nelle Consulte il seggio che durante il mandato delle stesse rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che segue immediatamente nella lista l'ultimo eletto.

ART. 7 - NOMINA E REVOCA DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti in seno a ciascuna Consulta, con la maggioranza assoluta dei componenti in due distinte votazioni.

Il Presidente ed il Vicepresidente possono essere revocati, da ciascuna Consulta, con maggioranza assoluta dei suoi membri per mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno 2 componenti.

ART. 8 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Consulta e:

- a) cura i rapporti con l'Assessore alle consulte se nominato e con i rappresentanti di altri enti od associazioni;
- b) presiede e convoca la Consulta quando lo ritiene necessario o lo richiedano almeno 2 componenti;
- c) relaziona annualmente, di norma all'inizio di ogni anno, al Consiglio Comunale su invito del Sindaco o dell'Assessore alle Consulte, se nominato, circa il lavoro svolto e sulla programmazione futura.

Il Presidente sceglie tra i componenti della Consulta un Segretario previa sua accettazione della carica.

ART. 9 - FUNZIONAMENTO

Il Presidente convoca la Consulta con avviso scritto inviato ai componenti della Consulta almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione indicante l'ordine del giorno.

Della convocazione viene dato avviso al pubblico mediante manifesto da affiggere nei luoghi previsti per le affissioni e presso la sala civica, ove esista, sede delle riunioni.

Le sedute della Consulta sono pubbliche.

La mancata pubblicizzazione della seduta invalida il risultato della seduta stessa.

La seduta della Consulta è valida quando sono presenti almeno 4 componenti.

Le risoluzioni sono adottate con votazione palese della maggioranza dei presenti.

Il Segretario della Consulta redige verbale riassuntivo della seduta, verbale che sottoscrive unitamente al Presidente e lo rende pubblico mediante esposizione nella apposita bacheca.

ART. 10 - ACQUISIZIONE DEI PARERI

Il Sindaco o l'Assessore alle Consulte se nominato convoca i Presidenti delle Consulte, consegna ed illustra gli atti amministrativi e i documenti relativi ad argomenti di cui all'art. 2, lettera h), per i quali viene richiesto il parere consultivo.

La Consulta esprime il proprio parere nel termine di 10 giorni dalla consegna degli atti; nei casi di urgenza, il Sindaco o l'Assessore alle Consulte se nominato concorda con i Presidenti il termine entro cui debbono pervenire i pareri.

Il parere della Consulta deve essere portato a conoscenza dei Consiglieri Comunali.

ART. 11 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

La Consulta ha diritto di ottenere dalla Amministrazione Comunale tutte le informazioni necessarie, di prendere visione dei documenti e delle pratiche sulle quali è chiamata ad esprimere il proprio parere di cui al precedente articolo.

Una copia delle deliberazioni adottate del Consiglio Comunale inerenti gli argomenti per i quali è previsto il parere consultivo previsto all'art.2, lettera h), dovrà essere trasmessa alla Consulta una volta divenuta esecutiva.

ART. 12 - MEZZI FINANZIARI

All'inizio di ogni anno il Presidente inoltra al Sindaco o all'Assessore alle Consulte se nominato il programma delle iniziative di cui all'art. 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) che vorrebbe realizzare nel corso dell'anno.

Ogni progetto dovrà essere accompagnato da dettagliato programma e dal relativo preventivo di spesa.

L'amministrazione comunale, esaminata la documentazione, determinerà le somme da riconoscere in base alle disponibilità di bilancio.

ART. 13 - SCIoglimento DELLE CONSULTE

Qualora le Consulte non dovessero più operare a causa di inattività, stallo gestionale, inadempienze delle stesse, il Consiglio Comunale potrà, con proprio atto motivato, sciogliere le Consulte e procedere a nuove elezioni secondo quanto previsto nel presente Statuto.

Inoltre il Consiglio Comunale provvederà allo scioglimento, qualora dall'esito delle elezioni non si riesca a raggiungere il numero massimo di rappresentanti previsto per la costituzione delle

Consulte o comunque non vi sia un numero di candidati sufficienti a comporre la Consulta (art. 4).

ART. 14 - NORMA TRANSITORIA

Il presente regolamento per quanto riguarda le modalità di elezioni e la durata in carica (artt. 3 e 5), entrerà in vigore a far tempo della naturale scadenza della consulte attualmente in carica. Le elezioni dei nuovi componenti avverranno nei tempi e nei modi previsti di cui al precedente art. 3.